G.26156 **Sent. n. 132/2025**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras	Presidente
Tommaso Parisi	Consigliere
Gaetano Berretta	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26156 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale, contro il Sig.:

LAMPIS Antonio (CF. LMPNTN66B23B354H), nato a Cagliari il 23.02.1966, residente in Arbus – Località Porto Palmas, già titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in atti, dagli avv.ti Stefano Altea (avv.stefanoaltea@pec.it), Giorgia Cau (giorgiacau@pec.it) e Simone Angei (s.angei@pec.it) del Foro di Cagliari, con domicilio eletto a San Gavino Monreale in Via Dante 26, presso lo studio legale dei difensori.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data 13.3.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 20.3.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Annalisa Lombardini, il Giudice Relatore Cons. Gaetano

Berretta, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale, dott.ssa Elisabetta Usai e l'avv. Simone Angei per il convenuto LAMPIS Antonio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato 13.3.2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. LAMPIS Antonio, titolare dell'omonima impresa individuale esercente l'attività di pesca locale dal 6 aprile 2017 al 20 aprile 2021, per sentirlo condannare al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in euro 67.337,02, asseritamente cagionato all'amministrazione comunale di Arbus (SU) in conseguenza dell'intervenuta percezione, in assenza di presupposti legittimanti, di contributi pubblici per le annualità dal 2016 al 2021 a titolo di indennizzi riconosciuti agli operatori economici della pesca interessati dagli sgomberi di specchi d'acqua durante le esercitazioni militari presso il Poligono di Capo Frasca, ai sensi dell' art. 332 del Decreto Legislativo n. 66 del 2010 recante il "Codice dell'Ordinamento Militare".

L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a seguito di specifica denuncia della Guardia di Finanza, Sezione operativa navale di Oristano in data 21 ottobre 2023 e ha proceduto alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità amministrativa tramite delega istruttoria alla medesima Guardia di Finanza e tramite acquisizioni istruttorie direttamente dal Comune di Arbus.

L'organo requirente rappresentava che in attuazione delle disposizioni legislative previste dal Codice dell'Ordinamento Militare – a mente delle quali le contribuzioni pubbliche correlate alle limitazioni delle attività imprenditoriali conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni

militari intervengono tramite l'apertura di linee di credito in favore dei Comuni interessati da parte del Ministero della Difesa – il Comando della Sardegna stipulava un apposito protocollo con la Regione Sardegna (datato 9.8.1999 ed integrato con atto del 26.10.2016) con il quale venivano dettate le regole concernenti i requisiti necessari per ottenere la contribuzione pubblica, segnatamente la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assistenziali e il comprovato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio) in accordo con la normativa sulla tracciabilità.

Tali requisiti non sarebbero stati rispettati dall'impresa del Sig. LAMPIS, con conseguente carenza di ragione giustificativa dell'esborso pubblico.

A sostegno della prospettazione accusatoria venivano esposti i seguenti fatti.

1) L'impresa LAMPIS Antonio effettuava l'attività di pesca con l'imbarcazione "GEMELLI" OS1262, di mt. 6,89 motorizzata con motore entrobordo da 18 hp e con abilitazione alla pesca costiera entro 3 miglia dalla costa e con l'imbarcazione "CRI" OS1310 di mt. 6,10 motorizzata con motore entrobordo da 23 hp e con abilitazione alla pesca costiera entro 3 miglia dalla costa.
2) Dalle domande di indennizzo presentate dall'impresa sarebbe risultato che dall'anno 2016 l'imbarcazione denominata "GEMELLI" OS1262 risultava ormeggiata nel porticciolo di

Porto Palma del comune di Arbus e veniva sempre indicata come zona di pesca quella compresa tra Capo Pecora e Capo San Marco. A partire dall'anno 2020 l'imbarcazione denominata "CRI" OS1310 era ormeggiata nel porticciolo di Marceddì sito nel Comune di Terralba (OR) e veniva sempre indicata come zona di pesca quella compresa tra Capo Pecora e Capo San Marco.

3) A seguito dell'attività istruttoria venivano riscontrate molteplici irregolarità con riferimento alle attività attuate dall'operatore non corrispondenti a quanto stabilito dal richiamato Protocollo d'intesa datato 26.10.2016.

4) L'impresa non avrebbe rispettato quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Protocollo poiché non sarebbe stata riscontrata la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi per il marittimo Marongiu Gianpietro, imbarcato negli anni 2016 e 2017, il quale non sarebbe mai risultato iscritto a ruoli assicurativi e previdenziali come dipendente del sig. LAMPIS Antonio. Inoltre, in violazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Protocollo d'intesa, non sarebbe stato rispettato il requisito dell'esercizio dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti (2014-2015) alla prima richiesta di indennizzo (relativa all'anno 2016), atteso che l'iscrizione al Registro dei Pescatori di Oristano (prevista dal comma 1) veniva formalizzata in data 30 giugno 2016 e la data di inizio dell'attività indicata nel registro delle imprese risulterebbe il 6 aprile 2017.

5) La verifica dei documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico avrebbe in particolare consentito di accertare che il sig. LAMPIS Antonio avrebbe dichiarato di aver effettuato i conferimenti del pescato solamente nelle seguenti occasioni: - presso la “Soc. Coop. Ittica Marceddì”, n. 16 conferimenti nel 2020; - presso la pescheria “Serra Aldo & c. snc”, n. 10 conferimenti per l’anno 2017 e n. 12 conferimenti per l’anno 2018.

6) I militari operanti non avrebbero infine potuto verificare il rispetto dell’art. 4 del Protocollo, ovvero l’effettivo luogo di ormeggio dell’unità di pesca, in quanto l'imbarcazione "GEMELLI" OS1262 risulterebbe, dalle dichiarazioni rese dal convenuto, affondata il 20 settembre 2018 e l'imbarcazione "CRI" OS1310, attualmente armata dalla "Gutturu e Flumini Soc. Coop.", non veniva rinvenuta nei punti indicati dal sig. LAMPIS.

7) Il Comando Militare Esercito Sardegna stabiliva in favore dell’impresa di pesca LAMPIS Antonio, per gli anni dal 2016 al 2021, la liquidazione degli indennizzi per complessivi euro 67.337,02 (comprensivi degli indennizzi concernenti i soggetti imbarcati). Nel dettaglio:

Anno 2016: euro 6.651,86 + euro 7.796,65 (Marongiu Gian Pietro) = euro 14.448,51;

Anno 2017: euro 14.885,37 + euro 2.279,34 (Marongiu Gian Pietro) + euro 3.798,27 (Vigo Marcello) = euro 20.962,98;

Anno 2018: euro 11.686,88;

Anno 2020: euro 16.217,09;

Anno 2021: euro 4.021,56.

Secondo l'organo requirente l'intera contribuzione percepita dal Sig. LAMPIS tramite la linea di credito aperta presso il Comune di Arbus (SU) risulterebbe, sulla base degli accertamenti espletati, priva di validi presupposti e risulterebbe liquidata sulla base di false dichiarazioni rese dal convenuto. Sarebbe stato pertanto cagionato un pregiudizio erariale a danno dell'ente liquidatore finale del finanziamento pubblico, individuato nel Comune di Arbus (SU), pari alla somma di euro 67.337,02.

La Procura Regionale dava conto di aver proceduto alla notificazione dell'invito a fornire deduzioni nei confronti del Sig. LAMPIS Antonio e dopo aver riferito che non venivano depositate deduzioni difensive, concludeva domandando la sua condanna al risarcimento del pregiudizio arrecato al Comune di Arbus (SU), quantificato nella somma complessiva di euro 67.337,02, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese del giudizio

Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data 13.3.2024, il giudizio veniva fissato per l'odierna udienza di discussione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 3.3.2025, si costituiva in giudizio il Sig. LAMPIS Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Altea, Giorgia Cau e Simone Angei del Foro di Cagliari.

Dopo aver riepilogato gli svolgimenti processuali e le contestazioni avanzate dalla Procura Regionale, la difesa del convenuto prendeva direttamente posizione rispetto al merito della contestazione erariale ed eccepiva quanto segue.

1) Le domande di contributo presentate dal Sig. LAMPIS sarebbero

state puntualmente redatte sui modelli predisposti dal Ministero della Difesa e non avrebbero contenuto dichiarazioni mendaci. I dati richiesti non si estendevano infatti alle attestazioni di sussistenza dei requisiti previsti dall'art.3 del Protocollo, ma riguardavano i dati principali concernenti l'attività, i quali sarebbero stati puntualmente forniti dall'impresa LAMPIS e non contestati (in particolare, il certificato di attribuzione della partita IVA e l'avvio dell'attività, la licenza di pesca, il foglio matricolare degli imbarcati, il luogo di ormeggio dell'imbarcazione e dell'attività di pesca). I modelli prevedevano una verifica immediata in ordine alla regolarità delle attestazioni richieste da parte del Comando Militare e quindi il loro rigetto o l'eventuale integrazione documentale, peraltro intervenuta in una occasione in relazione alla domanda relativa all'annualità 2021. Tutte le domande dell'impresa LAMPIS venivano nel caso di specie ritenute meritevoli di accoglimento e poiché fondate su dati veritieri in ordine a quanto richiesto nei modelli di domanda, non risulterebbero suscettibili di rivisitazioni finalizzate alla loro disapplicazione.

2) Premesso che tutte le domande antecedenti al 2020 recavano l'indicazione del Protocollo Stato/Regione del 1999 e non già di quello del 2016, ove i requisiti oggetto di contestazione erano stati introdotti, in ogni caso la ritenuta loro carenza in capo all'impresa LAMPIS sarebbe infondata.

a) Con riguardo al requisito del comprovato esercizio

dell'attività di pesca per almeno 120 giorni nel biennio precedente alla prima domanda, la contestazione del mancato rispetto del requisito sarebbe infondata, atteso che il biennio da prendere in considerazione doveva necessariamente essere quello della prima domanda, la quale veniva presentata dall'impresa LAMPIS in data 10.1.2019. Nessun efficace rilevo probatorio potrebbero inoltre assumere le fatture esibite dalla Procura Regionale a sostegno della limitata operatività dell'impresa, atteso che la vendita con fatturazione del pescato non potrebbe essere ritenuto elemento imprescindibile per dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività, risultando la pesca soggetta a rilevanti variabili sia di ordine logistico, sia di ordine commerciale circa le modalità di distribuzione del pescato.

b) Con riguardo alle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza sul luogo di ormeggio delle imbarcazioni utilizzate dall'impresa, secondo le quali non sarebbe stata rinvenuta l'imbarcazione "CRI" OS1310 nei luoghi indicati dal Sig. LAMPIS, esse non avrebbero alcuna rilevanza probatoria, in quanto le verifiche sarebbero state eseguite in epoca successiva alla cessione dell'imbarcazione ad altro soggetto.

c) Con riferimento alla ritenuta irregolarità previdenziale dell'imbarcato Marongiu Gian Pietro, la contestazione – rilevante soltanto per le annualità 2016 e 2017 - non risulterebbe meritevole di accoglimento, atteso che il requisito

previsto dal Protocollo d'Intesa avrebbe invero riguardato il solo armatore e non già il personale imbarcato, in relazione al quale non veniva richiesto, in sede di domanda contributiva, la produzione del DURC ovvero la certificazione della contribuzione. Poiché il Sig. LAMPIS Antonio risultava regolarmente iscritto nei ruoli della contribuzione previdenziale, nessun illecito sarebbe stato commesso.

In ogni caso, con riguardo alla posizione dell'imbarcato Marongiu, il quale era stato assunto con contratto verbale per gli anni 2016 e 2017, l'irregolarità della posizione contributiva avrebbe rilevato soltanto nell'ambito del rapporto interno, con possibilità di regolarizzazione e non potrebbe determinare il venir meno del diritto al finanziamento, peraltro regolarmente versato dal convenuto in favore dei soggetti imbarcati.

Dopo aver evidenziato che risulterebbero comunque immuni da rilievi le domande presentate per l'anno 2018, 2020 e 2021, la difesa concludeva domandando:

- in via principale, il rigetto, nel merito, della domanda di condanna;
- in subordine, salvo gravame, la riduzione dell'eventuale addebito posto a carico del Sig. LAMPIS ai sensi dell'art. 83 d.lgs 174/2016 mediante esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione;
- in ogni caso, ove sia accertata l'assenza dei requisiti necessari per l'indennizzo, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o in concorso dell'Ente erogante;

All'odierna udienza di discussione il rappresentante della Procura Regionale ha contestato le eccezioni formulate dalla difesa del convenuto in quanto infondate e ha insistito per l'accoglimento della domanda risarcitoria. La difesa del Sig. LAMPIS ha diffusamente illustrato le eccezioni formulate nell'atto di costituzione in giudizio e ha concluso in conformità agli defensionali depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere verificata, in relazione alla vicenda controversa, la sussistenza della giurisdizione del Giudice Contabile. La questione non risulta aver formato oggetto di eccezione difensiva, ma può essere vagliata d'ufficio dalla Sezione.

In coerenza con i precedenti della Sezione (sentenza n. 16/2017; sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024) la giurisdizione deve essere affermata.

Il Collegio osserva che il finanziamento pubblico in favore delle attività di pesca, se da un lato trova ragione giustificativa contingente nello sgombero degli specchi d'acqua in concomitanza con le esercitazioni militari, dall'altro lato è direttamente orientato a favorire il settore ed evitare la dismissione delle attività. In questo quadro gli operatori sono chiamati a partecipare al programma pubblico di sostegno tramite la prosecuzione dell'attività nonostante i blocchi temporanei imposti dalle esigenze del Ministero della Difesa, con la conseguenza che la percezione dei finanziamenti rientra in un rapporto qualificabile in termini di rapporto di servizio sostanziale, con conseguente competenza giurisdizionale della Corte

dei conti in tutti i casi in cui venga contestato l'indebita fruizione dei contributi e il conseguente perfezionamento di un pregiudizio erariale a carico dell'amministrazione.

Sul punto è stato in particolare rilevato (Corte conti, Sez. Sardegna, n.16/2017) che "…*L'obiettivo è favorire l'imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.*

Gli indennizzi sono diretti a sostenere l'attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza)."

2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

La domanda formulata dalla Procura Regionale è parzialmente fondata, nei limiti d'appresso indicati.

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale emerge che il Sig. LAMPIS Antonio ha beneficiato, per le annualità 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021, del contributo pubblico previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare e dal Protocollo stipulato tra il Ministero della Difesa e la Regione Sardegna per le limitazioni dell'attività di pesca in concomitanza con le esercitazioni militari svolte negli specchi d'acqua ove risultava operativa la sua attività di pesca.

Secondo la Procura Regionale tale contributo non sarebbe risultato spettante per la violazione dell'art.3, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa

Stato/Regione del 2016, atteso che con riferimento ad uno dei soggetti imbarcati, segnatamente il Sig. Marongiu Gian Pietro, non sarebbe stata disposta la contribuzione previdenziale e che non sarebbe stato inoltre rispettato il vincolo dell'esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca nei due anni precedenti la prima domanda di contribuzione.

La difesa ha per contro eccepito che lo schema di domanda per accedere ai contributi non prevedeva queste indicazioni e che in ogni caso, da un lato, il biennio di attività doveva essere riferito alla data di presentazione della domanda (anno 2019 per il 2016, 2017 e 2018), con conseguente regolarità della domanda e che l'obbligo di regolarità contributiva avrebbe riguardato soltanto l'armatore e non già i soggetti imbarcati.

Dalla documentazione allegata emerge che l'impresa LAMPIS ha iniziato l'attività di pesca nell'anno 2016 (circostanza incontestata tra le parti), come invero emerge dal Certificato di iscrizione presso la Capitaneria di Porto di Oristano in data 30.6.2016.

Ha tuttavia richiesto il contributo per lo stesso anno 2016, senza rispettare la norma (art.3, comma 3 del Protocollo d'Intesa Stato/Regione) a mente del quale la contribuzione era ammessa a condizione che sussistesse *"l'esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo(nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità"*.

Il Collegio non ritiene meritevoli di accoglimento le eccezioni difensive, sia quella secondo la quale i requisiti non risultavano richiesti

nelle domande assentite, atteso che i requisiti dovevano essere conosciuti e rispettati dal richiedente prima di fare domanda di contribuzione e che l'intervenuta ammissione al finanziamento non pregiudicava sicuramente l'esercizio di controlli successivi, sia quella secondo la quale il biennio di previa attività di pesca decorrerebbe a ritroso dalla data della domanda di finanziamento, atteso che lo scopo della norma è chiaramente quello di concentrare l'aiuto pubblico in favore di chi già opera nel settore, con la conseguenza che non rileva la data di presentazione della domanda (nel caso di specie presentata a distanza di tre anni dalla prima annualità oggetto di richiesta di contribuzione), bensì l'annualità della prima domanda di finanziamento.

L'impresa LAMPIS, in relazione alle prime due domande di finanziamento, risulta conseguentemente priva del requisito e la liquidazione degli anni 2016 e 2017 deve essere ritenuta indebita.

L'intervenuto accertamento dell'assenza del requisito della previa attività biennale rende indebito l'intero finanziamento ottenuto dall'impresa LAMPIS per le annualità 2016 e 2017. Si osserva che in ogni caso sarebbe da considerare indebito il finanziamento ottenuto, nei medesimi anni, per conto del soggetto imbarcato Marongiu Gian Pietro, privo del requisito della regolarità contributiva previsto dall'art.2, comma 2 del Protocollo d'Intesa, che contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa, non può essere inteso soltanto in relazione al soggetto armatore che richiede i contributi, ma deve essere ragionevolmente esteso a tutti i soggetti imbarcati che esercitino l'attività.

Il finanziamento ottenuto dal Sig. LAMPIS per le annualità 2016 e

2017, pari ad euro 14.448,51 (2016) + euro 20.962,98 (2017) = euro 35.411,49 deve essere pertanto qualificato danno erariale nei confronti dell'amministrazione comunale di Arbus che ha disposto l'erogazione del contributo in favore del convenuto ed imputato ad una sua condotta dolosa, direttamente correlata all'attivazione della domanda di contribuzione in palese assenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

A diversa conclusione perviene il Collegio in relazione alle contribuzioni percepite per gli anni successivi, atteso che non risultano violate le richiamate norme previste dal Protocollo d'Intesa 2016 e che non sono state allegate dall'organo requirente evidenze probatorie sufficienti per ritenere che l'attività di pesca non sia stata esercitata dall'impresa LAMPIS. Si osserva in particolare che se è vero che la Guardia di Finanza non ha avuto modo di reperire l'imbarcazione "CRI" OS1310 nei luoghi indicati dal Sig. LAMPIS in sede di audizione istruttoria, è altrettanto vero che tale circostanza non può essere imputata al convenuto, il quale ne aveva ceduto la proprietà ad altro operatore. La stessa Guardia di Finanza (Relazione d'indagine del 21.10.2023, pag. 5) ha ammesso che sulla base degli accertamenti logistici effettuati, entrambe le imbarcazioni armate dall'impresa LAMPIS avrebbero potuto effettuare l'attività di pesca nelle aree oggetto dell'interdizione temporanea. Né può essere ritenuto sufficiente ad escludere l'intervenuto esercizio dell'attività la limitatezza delle fatture relative al conferimento del pescato, che da un lato comprovano l'intervenuto esercizio dell'attività (12 conferimenti per l'anno 2018; 16 conferimenti per l'anno 2020), e dall'altro non escludono che siano state praticate altre forme di utilizzo, in particolare il consumo familiare.

3. In conclusione, il Collegio ravvisa in capo al Sig. LAMPIS Antonio la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato al patrimonio del Comune di Arbus, definitivamente quantificato in euro 35.411,49:

1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;

2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;

3) l'elemento soggettivo del dolo.

La somma imputata al convenuto - rivalutata a decorrere dal 31.12.2019 - sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando,

Condanna

Il convenuto LAMPIS Antonio, per l'addebito di responsabilità erariale di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Comune di Arbus (SU), della somma di euro 35.411,49.

La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese della sentenza seguono la soccombenza e sono liquidate

nella misura di euro **74,47**.

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 20.3.2025 e 17.4.2025.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Gaetano Berretta	Donata Cabras
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositato in Segreteria il 29/08/2025

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus

(firma apposta digitalmente)